

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2730)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1968, in un testo unificato comprendente il*

## DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 4812)

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

E IL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BELCI** e **BOLOGNA** (V. Stampato n. 4460)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 febbraio 1968*

**Integrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche  
a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 20 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, ripartita in cinque annualità di 4 miliardi di lire, per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.

**Art. 2.**

I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per iniziative industriali ed artigiane, possono essere concessi sino al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.